

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TOMASSINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1965

Modifica dell'articolo 392, prima parte, del Codice di procedura penale, concernente l'istruzione sommaria

ONOREVOLI SENATORI. — L'entrata in vigore della legge n. 517 del 1955, nota come la novella del 1955, non trovò in giurisprudenza concordanza di interpretazione sulla estensibilità all'istruzione sommaria delle innovazioni introdotte con gli articoli 304-*bis*, 304-*ter*, 304-*quater* al Codice di procedura penale.

La Corte di Cassazione a sezioni unite decise che le predette norme non erano applicabili all'istruzione sommaria. Si rilevò che l'articolo 392 del Codice di procedura penale che prescrive che nell'istruzione sommaria si osservano le norme stabilite nell'istruzione formale, contiene la riserva: in quanto applicabili. Perciò, data la diversità dei due tipi di istruttoria, la loro diversa struttura e il loro diverso carattere, non si ravvisava consona e rispondente alle esigenze della istruttoria sommaria l'applicabilità delle norme innovatrici inserite nell'istruzione formale. Tale indirizzo si dimostrò non soltanto limitativo dei diritti della difesa, ma anche produttivo di una disparità di trattamento dell'imputato: più garantito se contro di lui si procede con rito formale, meno garantito, se si procede con rito sommario.

La disputa sull'interpretazione non si placò, ma continuò in dottrina sempre più accesa.

L'interpretazione in senso restrittivo dell'articolo 392 del Codice di procedura penale data dalla Corte di Cassazione era visibilmente in contraddizione con il principio che il legislatore nel 1955 intese introdurre nel sistema processuale, a tutela dei diritti della difesa.

La Corte costituzionale, con la nota recente sentenza, ha enucleato lo spirito e il senso dell'innovazione introdotta con la legge numero 517 del 1955 e, con interpretazione del tutto contraria a quella finora prevalente, ha ritenuto che le disposizioni contenute negli articoli 304-*bis*, 304-*ter*, 304-*quater*, si applicano anche all'istruzione sommaria.

Il problema, dato il conflitto manifestatosi ora anche fra le due massime Magistrature, assume aspetti di notevole gravità. Infatti, la norma dell'articolo 392 del Codice di procedura penale mentre rimane nella sua formulazione, assume due significati, diversi e contrastanti, nessuno dei quali vincola l'interprete.

Quale sia la situazione che ne deriva, non occorre dire. Basterebbe pensare che possono verificarsi casi di diversa applicazione della norma, a seconda dell'indirizzo che il magistrato ritiene di seguire: o quello dato dalla Cassazione o quello dato dalla Corte costituzionale. E tutto ciò con grave danno

e pregiudizio non soltanto dell'imputato, quanto e soprattutto della giustizia, già tanto tormentata e travagliata.

È, pertanto, urgente e necessario risolvere il conflitto legislativamente, con una norma che esplicitamente dichiari l'applicabilità delle disposizioni degli articoli 304-*bis*, 304-*ter*, 304-*quater* all'istruzione sommaria, eliminando così la possibilità di attribuire all'articolo 392 del Codice di procedura penale un significato ambivalente.

Non può la soluzione rinviarsi in sede di riforma dei codici, che appartiene al domani, giacchè il problema è di oggi e indiscutibilmente grave, involgendo esso la certezza del diritto e gli insopprimibili diritti della difesa, e gli interessi stessi della giustizia.

Si propone perciò all'approvazione del Senato la seguente modifica dell'articolo 392 del Codice di procedura penale e si richiede per essa un sollecito esame.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

All'articolo 392 del Codice di procedura penale, dopo la prima parte, viene aggiunto il seguente comma:

« Sono comunque applicabili le disposizioni contenute negli articoli 304-*bis*, 304-*ter*, 304-*quater* ».